



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Oggetto: Bando di indizione delle elezioni dei componenti del Comitato Istituzionale d'Ambito in rappresentanza dei Comuni per il giorno 15 aprile 2019.

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 con cui il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2017, n. 25 con la quale sono state apportate alcune modifiche alla legge regionale n.4 del 2015, tra cui quelle relative alla composizione ed al procedimento di nomina del Comitato Istituzionale d'Ambito.

VISTO in particolare, l'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 2017, con il quale è stato modificato l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015, prevedendo che i sindaci componenti del Comitato Istituzionale d'Ambito (CIA) siano eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali, in seduta congiunta, con voto proporzionale alle quote assegnate.

VISTO altresì l'articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 25 del 2017, secondo cui *"...il Presidente della Regione provvede (...) a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2"*.

CONSIDERATO che in data 4 febbraio 2019 è entrato in vigore lo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, come aggiornato in attuazione delle modifiche introdotte dalla suddetta legge regionale n. 25 del 2017.

VISTO l'articolo 8 dello Statuto, che prevede che il Comitato Istituzionale d'Ambito approvi apposito regolamento contenente la disciplina per lo svolgimento delle elezioni del Comitato, e che in sede di prima applicazione vi provveda il Comitato Istituzionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 2017, entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto.

CONSIDERATO che con deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 8 dell'8 febbraio 2019 è stato approvato il "Regolamento per l'elezione dei componenti del Comitato Istituzionale d'Ambito in rappresentanza dei Comuni".

RITENUTO di dover provvedere in proposito,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETA

Articolo 1- Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni dei componenti del Comitato Istituzionale d'Ambito in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, così come modificata ed integrata con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25.

Articolo 2- Procedura elettorale

Le votazioni sono indette per il giorno 15 aprile 2019 e si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

La procedura elettorale inizia con l'annuncio delle elezioni coincidente con la data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Regione e su quello dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna e termina con la proclamazione degli eletti.

Le votazioni si articolano con la tempistica sotto indicata:

- a) annuncio delle elezioni il giorno di pubblicazione del presente bando con inizio della procedura elettorale;
- b) dal giorno successivo l'Ufficio Elettorale di cui all'art. 9 rende disponibile l'elenco degli aventi diritto al voto e lo inoltra alle amministrazioni comunali entro 7 giorni;
- c) dalle ore 9.00 del 23 febbraio 2019 alle ore 14.00 del 15 marzo 2019 devono essere presentate le candidature all'ufficio preposto alla raccolta delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 4;
- d) dalle ore 9.00 del 16 marzo 2019 alle ore 18.00 del 26 marzo 2019 dovranno essere eventualmente regolarizzate, su richiesta dell'Ufficio Elettorale, le candidature e/o la presentazione delle liste qualora fossero rilevate mancanze e/o vizi sanabili; entro le stesse ore 18.00 del 26 marzo 2019 le liste elettorali dovranno essere affisse nell'Albo Pretorio dell'EGAS e inoltrate ai comuni partecipanti all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, secondo le categorie di inquadramento degli stessi;
- e) fino a 5 giorni prima della data fissata per le votazioni, e dunque entro le ore 18.00 del 10 aprile 2019, potranno essere presentate all'Ufficio Elettorale le eventuali richieste di accreditamento presso il seggio elettorale da parte dei rappresentanti di lista;
- f) nel giorno prefissato si svolgono le votazioni;
- g) lo scrutinio, che sarà pubblico, avviene subito dopo il termine delle votazioni;
- h) al termine delle operazioni di spoglio delle schede, il Presidente del seggio consegna all'Ufficio Elettorale il verbale dello scrutinio, unitamente alle schede elettorali ed al residuo materiale della votazione, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- i) subito dopo la consegna del verbale del seggio e del materiale, l'Ufficio Elettorale procede alla determinazione dei risultati elettorali redigendo apposito verbale;
- j) entro il giorno successivo a quello delle votazioni l'Ufficio Elettorale trasmette i risultati al Presidente della Regione;
- k) entro il giorno successivo il Presidente della Regione procede alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione, entro dieci giorni, dei nuovi componenti del Comitato per l'insediamento.

Articolo 3 - Sistema elettorale e composizione delle categorie.

Il sistema elettorale adottato, secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii., è il metodo proporzionale e scrutinio di lista, da applicarsi per ciascuna delle quattro categorie di comuni, come individuate in base ai dati ISTAT di cui al prospetto allegato allo Statuto vigente, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 7 comma 1 della stessa L.R. 4/2015 e ss.mm.ii..

Hanno diritto al voto i Sindaci, o loro delegati, opportunamente suddivisi nelle quattro categorie di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii., a seconda della diversa consistenza demografica di ciascun Comune, e nello specifico:

- 1) comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- 2) comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- 3) comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- 4) comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Il voto di ciascun Sindaco, o suo delegato, è assunto in proporzione alla quota di partecipazione assegnata al Comune di appartenenza, così come risultante dal prospetto allegato allo Statuto vigente.

Ciascun elettore può votare un solo candidato. Il voto va espresso contrassegnando la lista prescelta e scrivendo, in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata, il nome del candidato che s'intende votare. Il nome del comune da esso rappresentato sarà deducibile dalle liste dei candidati rese disponibili presso il seggio.

Il voto assegnato solamente ad un candidato è automaticamente assegnato alla lista di appartenenza.

In caso di assenza di preferenza per un candidato, il voto è comunque assegnato alla lista contrassegnata.

I candidati alla elezione del Comitato Istituzionale d'Ambito in rappresentanza dei Comuni, suddivisi tra le quattro categorie in relazione al comune di appartenenza, sono i sindaci o loro delegati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

In forza del primo comma dell'articolo 7 della L.R. 4/2015 e ss.mm.ii. il numero dei componenti da eleggere per ciascuna categoria è il seguente:

- due componenti per la prima categoria, scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- due componenti per la seconda categoria, scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- due componenti per la terza categoria, scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- quattro componenti per la quarta categoria, scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Articolo 4 - Presentazione delle candidature.

Le candidature dovranno pervenire all'Ufficio Elettorale di cui all'art. 9 dalle ore 9.00 del 23 febbraio 2019 alle ore 14 del 15 marzo 2019 all'indirizzo PEC ufficio.elettorale@pec.egas.sardegna.it, o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'EGAS.

L'inserimento della lista elettorale in ciascuna categoria avverrà secondo l'ordine di presentazione.

La candidatura dei delegati dovrà essere accompagnata da atto formale a firma del sindaco o, eventualmente, del commissario del comune rappresentato.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno il 5% dei sindaci appartenenti alla stessa categoria e, comunque, da almeno due sindaci per la prima categoria.

Le liste per l'elezione del Comitato Istituzionale d'Ambito devono comprendere, per ciascuna categoria, un numero di candidati, contrassegnato con il numero arabo, non inferiore al numero dei componenti da eleggere e non superiore al triplo.

L'Ufficio Elettorale, dopo aver verificato i requisiti di eleggibilità dei candidati, approverà le liste dei candidati per ciascuna categoria.

Nel caso in cui l'Ufficio Elettorale rilevi mancanze e/o vizi comunque sanabili nell'ambito della presentazione delle liste, lo stesso inoltrerà ai soggetti interessati richiesta di regolarizzazione delle candidature, assegnando ai soggetti interessati un termine massimo di 3 giorni.

A seguito dell'approvazione, entro le ore 18.00 del 26 marzo 2019 le liste elettorali dovranno essere affisse nell'Albo Pretorio dell'EGAS e inoltrate ai comuni partecipanti all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, secondo le categorie di inquadramento degli stessi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Articolo 5 – Rappresentanti di lista

Fino a 5 giorni prima della data fissata per le votazioni (15 aprile 2019), e dunque entro le ore 18.00 del 10 aprile 2019, potranno essere presentate all'Ufficio Elettorale le eventuali richieste di accreditamento presso il seggio elettorale da parte dei rappresentanti di lista.

Possono essere designati due rappresentanti per ogni lista, uno effettivo ed uno supplente. I rappresentanti di lista non sono componenti dell'Ufficio Elettorale, ma assistono alle operazioni del seggio. La designazione e la presenza alle operazioni del seggio dei rappresentanti di lista è nell'interesse della lista e pertanto è facoltativa; se presenti, sono considerati pubblici ufficiali, come gli altri componenti dell'Ufficio. I rappresentanti di lista devono essere elettori. Nulla vieta che un rappresentante di lista sia anche candidato alle elezioni.

I candidati della lista interessata comunicheranno pertanto all'Ufficio Elettorale la designazione di un rappresentante effettivo e/o di un rappresentante supplente, con indicazione dei dati personali.

Articolo 6 - Seggio elettorale

È istituito un unico seggio elettorale, che si compone di un Presidente e di tre componenti, nominati con Decreto del Direttore Generale dell'EGAS. Il Presidente del seggio individua tra i componenti il vicepresidente ed il segretario.

Con il medesimo decreto saranno quantificate le ore di straordinario necessarie per l'attività da svolgersi ad opera dei dipendenti dell'Ente facenti parte del seggio.

Il seggio opera validamente purché siano presenti almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il vicepresidente.

Articolo 7 – Operazioni di voto.

L'unico seggio elettorale è ubicato presso il Mistral 2 Hotel, Via XX Settembre 34, 09170 Oristano.

Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 15 aprile 2019.

Gli elettori che all'ora di chiusura si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

Nella sala del seggio, durante la votazione, possono accedere soltanto gli elettori.

Per essere ammesso al voto, l'elettore dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento e confermerà la propria partecipazione al voto firmando l'elenco degli elettori a fianco dell'indicazione nominativa. Il delegato, oltre al documento di riconoscimento, dovrà presentare copia dell'atto di delega firmata dal sindaco o dal commissario del comune rappresentato.

Il Presidente del seggio garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto:

a) accertando l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento e, nel caso di soggetto delegato, mediante copia dell'atto di delega;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- b) accertando l'iscrizione dell'elettore negli elenchi dei Comuni votanti per ciascuna categoria di appartenenza;
- c) consegnando a ciascun votante la scheda e la matita e curando che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
- d) annotando l'avvenuto esercizio di voto.

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate in seduta pubblica, presso l'unico seggio elettorale, subito dopo il termine delle votazioni, e proseguiranno ininterrottamente fino alla conclusione.

L'attribuzione dei voti espressi in ciascuna scheda è compiuta dal Presidente con la collaborazione degli scrutatori.

Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste.
- b) contengono voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste, o a favore di persone che non risultino tra i candidati in alcuna delle liste presentate.

I voti di preferenza espressi in eccedenza al primo sono, in ogni caso, nulli. Rimane pertanto valido solo il primo voto secondo l'ordine espresso dall'elettore.

É altresì nullo il voto di preferenza attribuito a candidati non compresi nella lista votata, mentre resta valido il voto di lista.

In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori, annota a verbale i rilievi espressi per l'eventuale decisione dell'Ufficio Elettorale, che provvede all'attribuzione definitiva del voto.

Prima di sciogliere la seduta, il Presidente:

- a) raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, una copia delle liste degli elettori in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti del seggio e lo rimette, al fine della conservazione degli atti, agli Uffici dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna;
- b) invia l'altra copia del verbale del seggio all'Ufficio Elettorale di cui all'art. 9 affinché ponga in essere gli adempimenti preliminari alla determinazione dei risultati elettorali, specificati nell'art. 10.

Articolo 9 - Ufficio Elettorale

Presso l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, Via Cesare Battisti,14 Cagliari, è istituito l'Ufficio Elettorale, nominato con Decreto del Direttore Generale dell'EGAS.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Con il medesimo decreto saranno quantificate le ore di straordinario necessarie per l'attività da svolgersi ad opera dei dipendenti dell'Ente facenti parte dell'Ufficio Elettorale.

L'Ufficio Elettorale svolge i seguenti compiti:

- a) predisporre le liste degli elettori assegnati a ciascuna categoria di comuni sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto;
- b) ricevere per ciascuna categoria di comuni le candidature presentate in forma di liste concorrenti;
- c) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, ove previsti;
- d) rendere pubbliche le candidature riscontrate regolari nei termini e nelle forme prescritte dal bando di indizione;
- e) ricevere, nei termini stabiliti dal bando di indizione, le nomine dei rappresentanti di lista da accreditare presso il seggio elettorale e nell'Ufficio Elettorale;
- f) inviare presso ciascuna amministrazione comunale gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti dal bando di indizione, affinché ciascun elettore possa prenderne visione;
- g) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.
- h) esprimere pareri;
- i) accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati di ciascun seggio;
- j) dichiarare i risultati;
- k) comunicare i risultati per le forme di pubblicità istituzionale.

Nel corso della giornata delle elezioni l'Ufficio Elettorale opera presso la sede delle votazioni, e svolge in particolare le funzioni di cui all'art. 10.

Avverso le decisioni dell'Ufficio Elettorale si può proporre ricorso al TAR.

Articolo 10 - Validità delle votazioni e attribuzione seggi

Ricevuti i risultati delle votazioni dal Presidente del seggio, il Presidente dell'Ufficio Elettorale accerta la validità delle votazioni: per ciascuna delle quattro categorie in cui sono suddivisi i Comuni la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

L'Ufficio Elettorale inoltre:

- a) determina per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale delle quote espressione dei voti validi ottenuti;
- b) determina, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale delle quote espressione dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato della lista;

- c) divide successivamente per uno, due, tre, quattro, fino alla concorrenza del numero degli eligendi per categoria, la cifra elettorale di ogni lista;
- d) gradua in ordine decrescente tutti i quozienti e sceglie tra i quozienti quelli più alti in numero pari a quello degli eligendi. A parità assoluta di quoziente, sceglie quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
- e) assegna il numero degli eligendi alle liste in corrispondenza dei quozienti prescelti;
- f) dichiara eletti, per ciascuna lista, i candidati con maggior numero di quote espressione dei voti di preferenza.

Nell'ipotesi di parità di quote di preferenza, l'Ufficio Elettorale dichiara eletto il candidato che nella lista risulti contrassegnato con il numero arabo inferiore.

Entro il giorno successivo a quello delle votazioni l'Ufficio Elettorale trasmette i risultati al Presidente della Regione.

Entro il giorno successivo il Presidente della Regione procede alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione, entro dieci giorni, dei nuovi componenti del Comitato per l'insediamento.

Qualora, per una o più categorie, non si dovesse raggiungere il quorum di cui al comma 1, le elezioni saranno ripetute per le sole categorie interessate. A tal fine l'Ente, entro tre giorni dalla data delle votazioni risultate non valide, invierà apposita comunicazione ai comuni della/e categoria/e interessata/e dalle nuove elezioni, con indicazione della data e del luogo di svolgimento delle stesse.

Nel caso di elezioni ripetute non si applica il quorum.

Articolo 11 - Competenze uffici dell'EGAS

Gli uffici dell'EGAS cureranno secondo le indicazioni dell'Ufficio Elettorale:

- a) la messa a disposizione di tutto il materiale necessario per la gestione e svolgimento delle operazioni elettorali;
- b) la stampa delle schede elettorali, nonché delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso del seggio elettorale;
- c) la sorveglianza dei locali durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 12 - Ricorsi

Avverso ogni fase del procedimento, dalla convocazione del corpo elettorale alla nomina e proclamazione degli eletti, è ammesso ricorso da proporsi entro 48 ore dall'adozione del provvedimento che si intende impugnare, all'Ufficio Elettorale, che si pronuncia nelle 48 ore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

successive, redigendo il relativo verbale che sarà trasmesso in copia ai ricorrenti.

Articolo 13 - Normativa di riferimento

Per ogni procedura non indicata si fa riferimento al TUEL.

Il presente decreto è pubblicato sul sito della Regione e su quello dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.

Il Presidente

Francesco Pigliaru

Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
PIGLIARU**